



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Comune di Udine

Unità Organizzativa Mobilità

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: PNRR – M2C4 Investimento 2.2 “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni” Piccole opere ex art. 1, co. 29 e ss. L. n. 160/2019 - Intervento finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU CUP C23D23000020006 CIG A003F2F4DA OPERA 8175 “Eliminazione barriere architettoniche periferie”. Autorizzazione estensione al subappalto alla ditta “LINEA ISONTINA DI CIRCOSTA SALVATORE & C. S.N.C. di Villesse (GO) per i lavori di esecuzione di segnaletica orizzontale.

N. det. 2024/5857/18

N. cron. 200 del 13/02/2024

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA

Premesso che con determinazione n. 2876 del 29.08.2023 è stato aggiudicato l'appalto dei lavori in oggetto all’impresa Cesare Giulio & c. s.r.l., P.IVA 01411240300, con sede in Tarvisio (UD), via Armando Diaz 70/A, per l’importo di € 135.164,42 oltre a costi per la sicurezza pari ad € 6.936,24 per totali complessivi netti € 142.100,66 oltre IVA al 4% pari ad € 5.684,03 per totali complessivi lordi € 147.784,69;

Atteso che con propria determinazione senza impegno di spesa n. cron. 47 del 15/01/2024 è stato disposto di autorizzare l’impresa appaltatrice ad affidare in subappalto l’esecuzione dei lavori di segnaletica orizzontale alla ditta LINEA ISONTINA di CIRCOSTA SALVATORE & C. S.N.C., P.IVA 01115320317, con sede a Villesse (GO), via Monte Santo n. 60 per l'importo netto di € 2.100,00 di cui € 80,00 quali costi per la sicurezza;

Considerato che con nota PGE 0014829 del 31/01/2024 l’impresa Cesare Giulio & c. s.r.l. ha chiesto “l’addendum” al contratto di subappalto alla ditta LINEA ISONTINA di CIRCOSTA SALVATORE & C. S.N.C, in possesso dei necessari requisiti di qualificazione per l'esecuzione

dell'intervento di cui trattasi;

Dato atto che:

- le ulteriori opere da affidare in estensione al subappalto riguardano la realizzazione della segnaletica stradale ed ammontano ad € 3.000,00 di cui € 92,00 per oneri della sicurezza;
- l'aumento dell'importo delle lavorazioni da autorizzare risulta ampiamente al di sotto dell'importo massimo subappaltabile previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto;

Visto l'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023 che reca disposizioni in merito all'istituto del subappalto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Preso atto pertanto che il subappalto è ammesso nei limiti di quanto disposto dall'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023;

Considerato che, ai sensi dell'art. 119, comma 11, lett. a), del D.lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, essendo il subappaltatore una micro impresa, l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite;

Esaminata la documentazione relativamente alla richiesta di subappalto in oggetto e verificata la completezza della stessa;

Visto l'esito positivo dei controlli effettuati da questa Amministrazione in merito al possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023;

Visto il DURC on line Prot. INAIL_41253648 con scadenza validità al 09/03/2024, dal quale si evince che l'operatore economico è in regola con i versamenti contributivi;

Atteso che il Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione arch. Cristiana Gambon dello studio En.Ar.Plan srl di Udine e il direttore dei lavori, geom. Annalisa Dolso, hanno espresso i rispettivi pareri favorevoli (PGE 0020491 del 12/02/2024 e PGE 0018748 del 08/02/2024) all'atto integrativo per l'estensione del subappalto;

Visto l'addendum al contratto di subappalto, sottoscritto dall'impresa appaltatrice e dalla ditta subappaltatrice in data 30 gennaio 2024;

Ricordato che:

- il subappaltatore, ai sensi del comma 12 dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;

- l'appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto all'impresa subappaltatrice senza alcun ribasso;
- l'appaltatore è solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- l'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore, ai sensi del comma 6 dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, per gli obblighi retributivi e contributivi;
- l'appaltatore e, per suo tramite, l'impresa subappaltatrice, ai sensi del comma 7 dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, deve trasmettere a questa Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza;
- l'appaltatore ed il subappaltatore sono tenuti ad osservare le misure contenute nel Piano di prevenzione della corruzione del Comune di Udine e nel "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui al D.P.R. n. 62/2013;
- nei cartelli esposti all'esterno del cantiere dovranno essere indicati i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici/cottimiste, ai sensi del comma 13 dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023;

Visto il rapporto dell'Ufficio "U.O. Mobilità" di data 12/02/2024 con il quale si propone di autorizzare il subappalto dei lavori in oggetto;

Visto il D.lgs. n. 36/2023;

Vista la L.R. 31 maggio 2002, n. 14, per quanto applicabile;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Attestata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità tecnica del presente atto, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa svolta,

D I S P O N E

- 1) di autorizzare l'impresa Cesare Giulio & c. s.r.l., P.IVA 01411240300, in merito all'intervento in oggetto, all'estensione del subappalto dei lavori di esecuzione segnaletica orizzontale alla ditta LINEA ISONTINA DI CIRCOSTA SALVATORE & C. S.N.C., P.IVA 01115320317, con sede a Villesse (GO), via Monte Santo n. 60, per l'importo netto di € 3.000,00 compresi € 92,00 quali costi per la sicurezza;
- 2) di dare atto che la ditta appaltatrice ed i subappaltatori sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023 in materia di subappalto;
- 3) di evidenziare che l'appaltatore ed i subappaltatori restano obbligati ad osservare le misure contenute nel "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui al D.P.R. n. 62/2013. In particolare si estendono all'appaltatore e ai suoi collaboratori e dipendenti – per

quanto compatibili gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” di cui al D.P.R. n. 62/2013 e nel “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Udine” disponibile al seguente indirizzo: https://www.comune.udine.it/media/files/030129/attachment/codice_comportamento_l4NRidQ.pdf

- 4) di evidenziare che l'appaltatore ed i subappaltatori sono altresì tenuti ad osservare le misure contenute nel Piano di Prevenzione della corruzione adottato dal Comune di Udine e disponibile sul sito web dell'amministrazione alla sezione “amministrazione – trasparente altri contenuti”;
- 5) di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore dei lavori affinché provveda per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE DELL'UNITA'
ORGANIZZATIVA

Alessandro De Luisa